

*Atto di Accoglienza del Prof. Dr. Carlo
A. Lombroso*

H. E. L.

"PROVVEDIMENTI PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA"

Relatore Prof. Giovanni Dilenardo

Signor Presidente, signori consiglieri,

all'ordine dell'agenda di questo consiglio regionale il disegno di legge, che reca norme in materia di assistenza psichiatrica, in attuazione della legge n. 181/1978 e dell'art. 64 della legge 833/1978.

Infatti, particolarmente l'art. 64 della legge 833 sul servizio sanitario nazionale impegna la Regione a disciplinare il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti o di quelle in via di ultimazione.

La Regione è anche venuta a disporre con legge il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga al divieto di ricovero negli ospedali psichiatrici, sempre che ci sia la richiesta da parte di coloro che sono stati ricoverati prima del 16 maggio 1978. La legge prescrive che tale deroga debba cessare improrogabilmente entro il 21/12/80.

Di noto che l'assessorato regionale alla sanità, subito dopo l'emanazione della 181/1978 predispose un primo piano di emergenza per il ricovero obbligatorio di malati di mente presso determinati presidi sanitari generali della Regione, tendente al superamento graduale dell'emarginazione dei malati mentali nei manicomii, anche se questi continuavano a svolgere le loro attività a richiesta facoltativa degli aventi bisogno.

Il disegno di legge in parola prevede ora un piano organico di servizi psichiatrici sul territorio, che dovranno rispondere a tutte le esigenze della Comunità, in quanto entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento tutti i ricoveri dovranno essere effettuati presso gli ospedali generali in divisioni appositamente costituite.

Il provvedimento in discorso porta a soluzione anche il problema del personale attualmente impegnato presso gli ospedali psichiatrici, tenuto conto della disponibilità, della formazione e delle indicazioni che verranno dallo stesso personale e delle richieste degli ospedali generali sedi dei nuovi servizi psichiatrici.

In questa materia sono anche investiti gli Enti locali non solo per quanto attiene provvedimenti d'emergenza presi dal sindaco in casi di immediato ricovero, ma anche e soprattutto per quanto attiene i servizi di riabilitazione e di inserimento dei dimessi dalle strutture sanitarie


nell'ambiente familiare e sociale.

Signor presidente, signori consiglieri, il provvedimento si presenta come un piano regionale dello specifico settore della psichiatria e rappresenta una premessa al piano sanitario regionale, sul cui quadro esso si dovrà inserire.

Predisporre una serie di interventi e di servizi, che poi dovranno passare alle U.S.S.L. che si troveranno agevolate in questo settore, poiché il loro compito sarà favorito dal lavoro già avviato.

La Commissione, a maggioranza, si è espressa favorevolmente per il provvedimento in predicato, mentre il gruppo Comunista si è astenuto perché non è stato messo in condizioni di fare un discorso approfondito su questo delicato argomento, ma si è assicurato che nella fase applicativa si possa fare questo approfondimento per la migliore gestione della legge.

Ciòanni Bilonardo



Dec. 111000 - 5

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI PSICHIATRICI DIPARTIMENTALI

Q.M. est. PCI e PSI
(cos. Coll.)

① Dec. Giampado-Pilouello: n
Art. 10 Dec. n

La Regione Puglia, ai fini della tutela della salute mentale persegue le seguenti finalità, in applicazione della L. 180/1978 e 833/1978:

- a) promozione e tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattia mentale;
- b) integrazione e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;
- c) superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, con la partecipazione ~~X~~ dei Comuni e dei loro consorzi, con le modalità indicate nel titolo III ~~X~~ della presente legge.

ew.
ew.

C.S.

Art. 2

La Giunta regionale, nelle more dell'approvazione e adozione del piano sanitario regionale, istituisce i servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli affetti da malattia mentale, sentita la competente Commissione consiliare.

Nell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, la Giunta regionale tiene conto, anche al fine dell'ottemperanza dell'art. 23 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616:

- a) delle proprie precedenti determinazioni adottate in applicazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180;
- b) delle regolamentazioni adottate dalle Province in ordine alla organizzazione dei servizi psichiatrici territoriali dopo l'entrata in vigore della legge n. 180.

./...

art. 2

La Giunta regionale inoltre può emanare, in attesa dell'attuazione dell'art. 17 della L. 833/78, istruzioni agli Enti ospedalieri, alle Province ed ai Comuni, intese ad organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al fine di assicurare il carattere territoriale degli stessi e la continuità terapeutica degli interventi.

em. Gianf. Ab. 35

em. r.m. Ab. 35
Pellegrini. MSI
PCI, em. (es. Col.)

art. 3

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale e della istituzione delle UU.SS.LL., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e d'intesa con le Province, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, specifici servizi di diagnosi e cura dotati di un numero di posti letto non superiori a 15, in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge di cui formano parte integrante.

em.

X →

I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UU.SS.LL., con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalità previste dall'art. 39 della legge 23/12/1978 n. 833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le UU.SS.LL., quando entreranno in funzione.

C.S.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a:

- a) stabilire i principi programmatici e i criteri necessari per l'applicazione della legge n. 130 e degli artt. 34, 35 e 64 della legge 23/12/78 n. 833;

./...

art. 4

a) l'assumere ogni necessaria iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per assicurare l'applicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente articolo;

b) a istituire una commissione tecnica, presso l'Assessorato regionale alla Sanità, presieduta dall'Assessore regionale o da un suo delegato, costituita da:

- due rappresentanti dell'UPI;
- due rappresentanti dell'ANCI;
- un esperto in discipline attinenti l'assistenza psichiatrica;
- un dirigente di servizio psichiatrico dipartimentale;
- uno psicologo ed un sociologo operanti nei servizi psichiatrici dipartimentali;
- un funzionario medico regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Tale Commissione ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonché alla vigilanza e coordinamento sulla realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.

TITOLO II
PERSONALE

Q.M. art. PCI e MSI
(ex. Calv.)

① em. Soumis - Clausure
no

Art. 5

Fino all'approvazione del piano regionale sanitario e della istituzione dei ruoli regionali di cui all'art. 47 della legge 22 dicembre 1978, n. 833,

② em. Soumis = no

segue art. 14

Le Province e la Regione, valutate con l'aiuto dei propri organismi tecnici e sanitari, le proposte pervenute, e, d'accordo, nell'ambito delle proprie competenze, i seguenti adempimenti:

- 1) finanziamento della spesa occorrente per spese di riattamento, ammodernamento e sistemazione degli ambienti di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) finanziamento della spesa risultante dalle convenzioni con le associazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

am. = 100

C.S.

Art. 15

Ai fini del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli esistenti, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le Province interessate, determina:

- 1) la data, non posteriore a un mese dall'entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici o negli istituti di cura privati convenzionati, sempre che ne facciano richiesta;
- 2) la data, non posteriore a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio; alla scadenza del predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui all'art. 64, 1° comma, della legge 23/12/78 n. 833;
- 3) le modalità per la disdetta delle convenzioni con gli istituti di cura psichiatrica a carattere privato;

Art. 15

4) la diversa utilizzazione di cui nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dall'ultimo comma del punto 1 dell'art. 14.

Art. 16

A partire dal 31 dicembre 1980, sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dell'art. 8, 2° comma della L. 13 maggio 1978 n. 130, i degenti per i quali non sia stato ritenuto necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la struttura di ricovero, ove si trovavano ricoverati alla data del 15 maggio 1978.

Il Sindaco del Comune di residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al primo ricovero, d'intesa con il presidente del comitato di gestione della competente U.S.L., se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione ed il reinserimento in famiglia o in strutture alternative istituite e funzionanti nell'ambito delle U.S.L. competenti per territorio.

Art. 17

La Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 64 della legge 23/12/78 n. 833 e dei titoli 1° e 2° della presente legge, si avvale in posizione di comando presso l'Assessorato regionale alla Sanità, sino all'entrata in funzione delle U.S.S.LL. di un numero di dieci operatori che esplicano la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti all'assistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

- uno psichiatra ;
- un sociologo ;
- un assistente sociale ;
- due collaboratori direttivi ;
- due impiegati della carriera di concetto ;
- due impiegati della carriera esecutiva.

Art. 20*

C.S.

All'onere relativo alle spese di impianto dei Servizi psichiatrici dipartimentali, calcolato per l'anno 1980 in lire 500 milioni, si farà fronte integralmente in istituzione, nel bilancio regionale 1980, del cap. 03648, di nuova istituzione "Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali".

Art. 21

Al bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

A) VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 03648 N.1.	Competenza	Cassa
"Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali"	500.000.000	500.000.000

B) VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 03502 "Spese per attrezzature, impianti, servizi generali economici e tecnici agli ospedali. Fondo sanitario regionale"	250.000.000	250.000.000
--	-------------	-------------

Cap. 03618 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna dei presidi dipendenti da enti ospedalieri- Fondo sanitario regionale"	250.000.000	250.000.000
--	-------------	-------------

Art. 22

~~La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~

[Handwritten signature]

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Giuridica Sociale

C. 9.

ALLEGATO II. 2

CITTA'	OSPEDALE	POSTE LETTO
Canosa	Caduti in Guerra	10
Andolfata	Civile	10
Putignano	S. Maria Angeli	10
S. Giovanni Rotondo	Casa Sollievo Divina Sofferenza	15
Polignano	Umberto I	10
Ogliastro Messapico	Civile	10
Campi Salentina	Civile	10
Gagliano del Capo	Romastri	10
Castellaneta	Civile	10

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Territoriale

C.S.

ALLEGATO N. 3

CITTA	OSPEDALE	POSTI LETTO
Friggiano	Fallaciano	10
Bonopoli	S. Giacomo	10
S. Severo	Civile	10
S. Pietro Vernotico	Melli	10
Celipoli	Sacro Cuore Gesù	10
Maglie	Tamborlano	10

Legge = 2. m. Contro PCI
ent. del SI
(con. Calv.)